

Allegato "A" al n. 25772/12491 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA - ONLUS"**

**CAPITOLO I
ORIGINE, SCOPI. STRUTTURE E MEZZI FINANZIARI**

**Art. 1
ORIGINE**

L'Asilo Mariuccia - Istituto Laico eretto in Ente Morale con Regio Decreto 6 dicembre 1908 n. 527 - è stato costituito in Fondazione dal 1 gennaio 2014, conformemente alle procedure di trasformazione dettate dalla legge regionale 1/2003. La Fondazione ha assunto la denominazione di "**Fondazione Asilo Mariuccia Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**", con acronimo secondo legge, ovvero la denominazione abbreviata di "**Fondazione Asilo Mariuccia Onlus**", con acronimo secondo legge (di seguito la "**Fondazione**").

**Art. 2
SCOPI**

La Fondazione senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b) del D.Lgs.460/97. In particolare la Fondazione ha come scopo la protezione e la assistenza rivolta: alle vittime di soprusi e maltrattamenti, ovvero a chi ha bisogno di essere ascoltato, aiutato ed accompagnato, al fine di recuperare la propria dignità di persona, di riscoprire una scala di valori, di ricevere i supporti e le risorse materiali, economiche e psicologiche. La fondazione studia, progetta, sperimenta ed eroga servizi alla persona e offre storicamente principalmente assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle loro mamme o a minorenni soli, ma può ampliare il proprio ambito di intervento svolgere anche altre funzioni secondo i bisogni emergenti del territorio e descritte nell'oggetto del presente statuto di cui all'art. 3.

L'accoglienza può essere attuata in strutture - di proprietà o rese disponibili da terzi - di tipo residenziale oppure semi-residenziale od anche in regime di housing sociale. prioritariamente su segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni o del Tribunale per i Minorenni.

La Fondazione s'impegna pertanto ad offrire una risposta adeguata ai bisogni presenti sul territorio in cui opera, intervenendo in modo da stimolare lo spirito solidaristico nelle persone verso le quali rivolge la propria attività, e cercando di far loro raggiungere una certa autonomia e, dove possibile, un inserimento e/o integrazione nel contesto lavorativo e sociale.

**Art. 3
OGGETTO**

La Fondazione, per il perseguimento degli scopi come definiti all'articolo precedente opera nel settore di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) svolge le seguenti attività per persone in stato di accertato svantaggio così come indicate nel precedente articolo:

a) gestione di centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, quali comunità alloggio e strutture di prima accoglienza;

b) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo - culturale finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei soggetti svantaggiati di cui al precedente art. 3;

c) Gestione di strutture riabilitative in ambito socio educativo;

d) gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale, animativo, educativo, di sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanta presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;

e) gestione e organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di consulenza e di supervisione pedagogica destinati ai soggetti svantaggiati di cui al precedente art. 3.

La Fondazione può gestire tutti i servizi sopra esposti in forma diretta e/o in appalto in convenzione o partenariato (stabile o temporaneo) con Enti Pubblici o privati in genere.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate e riconducibili ai settori di cui alla lettera a) del D.Lgs 460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali e imprese sociali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione compatibilmente con la qualifica onlus nel rispetto dei limiti di cui alla risoluzione 83/E2005;

f) aderire ad associazioni con finalità istituzionali omogenee, concludere con enti pubblici o privati convenzioni ed accordi di cooperazione, partecipare anche a gare di selezione;

f) promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali.

Art. 4

SEDE, STRUTTURE, MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

La Fondazione ha la propria sede legale in Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

La Fondazione potrà provvedere nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione esaurisce comunque le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le Strutture operative contempleranno unità di offerta sociale di accoglienza residenziale o semi-residenziale nonché luoghi di erogazione di servizi alle persone svantaggiate anche senza obblighi di residenzialità, favorenti il reinserimento sociale, la formazione professionale (delle persone accolte e degli operatori sociali che operano per la Fondazione), la socializzazione in generale.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione;
- b) dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo;
- c) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione trae le proprie risorse:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- c) dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
- e) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali o connesse nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 compatibili con le finalità della Fondazione, nei limiti della normativa vigente per le onlus;
- g) dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 5

VOLONTARI

Per lo svolgimento delle attività istituzionali la Fondazione può avvalersi di volontari che, condividendone le finalità e lo spirito, offrono le loro capacità lavorative e/o organizzative.

I volontari non percepiscono remunerazione alcuna né in forma diretta né indiretta. Nei limiti consentiti dalla legge ai Volontari può essere riconosciuto un rimborso spese.

La Fondazione a protezione di ciascuno dei lavoratori volontari stipula apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

CAPITOLO II

Art. 6

ORGANI ED ORGANISMI

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di revisione;

Sono organismi:

- il Comitato dei Benemeriti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più comitati con funzioni consultive per la realizzazione di specifici progetti o iniziative o utili a supportare l'organo di amministrazione della Fondazione, disciplinandone il funzionamento con specifico regolamento.

Art. 7

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente è nominato dai competenti organi della Regione Lombardia. Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di mandato al pari del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- b. esercita tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, nei limiti e con le modalità individuati con specifica deliberazione di Consiglio, assunta e depositata nelle forme di legge;
- c. in caso di improrogabilità ed urgenza può adottare provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio stesso rendendo noti i provvedimenti assunti nella prima seduta consigliere utile;
- d. è responsabile dei collegamenti e delle relazioni di rappresentanza con gli enti pubblici e privati e può delegare ove lo ritenga necessario un consigliere di amministrazione.

Il presidente, così come il consiglio, dura in carica per un massimo di due mandati, salvo diverso regolamento degli enti designanti.

Art. 8

PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione.

Il Presidente Onorario resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Tale carica non attribuisce il diritto di voto negli organi della Fondazione né il diritto a ricevere alcun compenso.

Art. 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente e da quattro consiglieri. Il Presidente viene nominato con le modalità di cui all'art 5 del presente Statuto. I quattro consiglieri sono nominati rispettivamente: n. 2 dal Comune di Milano e n. 2 dalla Regione Lombardia.

Si insedia, a seguito di convocazione del Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina dei diversi consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica cinque esercizi decorrenti dalla data di insediamento dell'organo fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di mandato e anche dopo la scadenza del mandato, finché non si sia insediato il nuovo Consiglio.

I Consiglieri possono rimanere in carica per un numero massimo di due mandati, salvo diverso regolamento degli enti disegnanți

Il Presidente ed i Consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra soggetti forniti di specifica competenza tecnico scientifica di settore o amministrativa ovvero di esperienza d'Amministrazione e Direzione che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso enti del terzo settore, ovvero,

ii) attività professionali o di insegnamento almeno di istruzione superiore in materie tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attività della Fondazione, ovvero,

iii) funzioni amministrative o direttive, presso enti pubblici o di interesse pubbliche o pubbliche Amministrazioni o Organi dello Stato, operanti in settori attinenti a quello di attività della Fondazione, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni o che non hanno attinenza con i predetti se né sono funzionali all'attività della Fondazione purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Esperienze e competenze vanno preventivamente documentate con apposito curriculum.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ovvero il Presidente ed i Consiglieri non debbono, per qualsivoglia motivo, versare in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con l'Ente;
- b) fanno direttamente parte degli Uffici delle Amministrazioni Pubbliche preposte alle nomine di controllo della Fondazione o vi abbiano fatto parte nei 24 precedenti mesi;
- c) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato o lo siano stati o abbiano avuto rapporti di collaborazione nei 24 mesi precedenti;
- d) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale o l'abbiano ricoperta nei 24 mesi precedenti;
- e) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale o lo siano stati nei 24 precedenti;
- f) ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale o Comunale con riferimento alle località lombarde dove la Fondazione ha le proprie sedi legale ed operative, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali ovvero l'abbiano ricoperta nei 24 mesi precedenti.

Art. 10

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione del Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

La decadenza come l'esclusione è pronunciata dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, su proposta fatta dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Art. 11 POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Delibera, specificatamente su:

- definizione della struttura organizzativa della Fondazione e nomina del Direttore Generale;
 - bilancio preventivo, bilancio consuntivo annuale con le relative relazioni di Legge e altri documenti obbligatori previsti dalla Legge vigente;
 - modifiche allo statuto, che non possono riguardare il carattere laico della Fondazione;
 - adozione del Regolamento Generale e di funzionamento della Fondazione, dei regolamenti interni e delle linee guida gestionali e di comunicazione della Fondazione, della macrostruttura e delle politiche del personale;
 - stipulazione di convenzioni e adesioni a forme associative. Gemellaggi, premi;
 - accettazione di donazioni e lasciti, contrazione mutui, contratti di comodato d'uso immobiliari;
 - modificazioni patrimoniali derivanti da acquisti. Permute, alienazioni riguardanti immobili;
 - spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
 - conferimento di specifiche deleghe ad operare al Direttore Generale;
 - proposta di nomina del Presidente del Comitato dei Benemeriti, dei Direttori/vertici degli Organismi della Fondazione;
 - nomina e revoca dei rappresentanti della Fondazione in altri Enti, Associazioni ed Istituzioni;
 - pronuncia della decadenza e della esclusione dei Consiglieri;
 - rapporti di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. nonché i rapporti di collaborazione professionale;
 - predisporre e attuare ogni atto occorrente per realizzare gli scopi della Fondazione.
- I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente ma specifiche attività possono essere delegate ad uno o più di essi in possesso di comprovate esperienze. Rientrano tra tali funzioni operative a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promozione, vigilanza, studio od altra specifica attività nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 12 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, su convocazione inviata dal Presidente a mezzo pec, fax, email e lettera raccomandata a/r, si riunisce per un minimo di due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Si

raduna altresì ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Con la presenza di tutti i suoi membri ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'elenco della convocazione. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso della seduta, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale delle adunanze.

Ferma la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni saranno assunte con il voto della maggioranza degli intervenuti. I processi verbali delle adunanze, stese dal Segretario, sono firmati dallo stesso e dal Presidente; nel caso in cui qualcuno degli intervenuti alle adunanze del Consiglio di Amministrazione si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto che vengano verbalizzate eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse può partecipare il Direttore Generale della Fondazione, con funzioni di Segretario verbalizzante, che può esprimere, su richiesta, pareri consultivi non vincolanti; tali pareri devono essere verbalizzati. Il Presidente può invitare alle sedute per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare figure competenti, interne od esterne alla Fondazione. A tali figure possono essere richiesti pareri consultivi, non vincolanti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13

EMOLUMENTI

Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 460/97.

Art. 14

IL REVISORE LEGALE

Il Revisore, scelto tra gli iscritti del Registro dei Revisori legali nonché nell' Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri è nominato dai competenti organi del Comune di Milano in accordo con la Regione Lombardia.

Dura in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e non è rinnovabile.

Egli controlla la gestione finanziaria dell'Ente. In particolare, deve esaminare annualmente i bilanci e riferirne al Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione del consuntivo.

Art. 15

IL DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale su proposta del Presidente tra i dipendenti della Fondazione, tra soggetti esterni attraverso specifica selezione.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio atto determinerà prioritariamente i requisiti necessari, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico.

Il Direttore esercita le funzioni di direzione della Fondazione, coordina la gestione complessiva e le attività delegate dal Consiglio di Amministrazione. Assume solo provvedimenti di ordinaria gestione all' interno delle attività affidate dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora alla preparazione dei programmi della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati e cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione nonché il buon andamento dell'Amministrazione.

Predisporre, per quanto di competenza, piani di sviluppo operativi e strategici, sinergie, partecipazione a bandi, rete relazionale, convenzioni da porre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste il Presidente ed il Consiglio stesso nello studio e nell'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Coordina la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e agli eventuali altri bilanci e rendiconti di legge predisposti dalle competenti strutture interne o dagli eventuali outsourcer formalmente delegati.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Dettagli di compiti e doveri, competenze e modalità di intervento saranno esplicitate nel Regolamento Generale della Fondazione.

Si applicano le incompatibilità di cui al precedente articolo 9, ad eccezione di quella di cui alla lettera c).

Art. 16

COMITATO DEI BENEMERITI

Il Comitato dei Benemeriti è composto da persone fisiche e giuridiche che si sono particolarmente distinte nel sostenere la Fondazione con elargizioni od atti che hanno portato grande utilità alla Fondazione.

Il Presidente del Comitato dei Benemeriti è nominato dai partecipanti del Comitato stesso, sulla base delle proposte del Consiglio di Amministrazione. I Benemeriti, senza limiti di numero, vengono iscritti in un apposito libro dei "Benemeriti" custodito presso la sede della Fondazione.

I componenti del Comitato dei Benemeriti sono suddivisi in tre categorie:

- di diritto;
- sostenitori-perpetui;
- ordinari-perpetui

in base agli importi di accesso alla categoria ovvero degli atti di utilità, che vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri non devono, per qualsivoglia motivo, versare in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione nel rispetto dei principi di aconfessionalità e di apoliticità della stessa.

La nomina di Membro Benemerito è personale e a carattere permanente. Cessa dalle sue funzioni per dimissioni o morte. La nomina può essere revocata con decisione del Consiglio di Amministrazione a seguito di atti compiuti non degni dell'attestato a suo tempo conferito.

Il Comitato dei Benemeriti viene convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per illustrare programmi e i risultati.

CAPITOLO III PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 17

CODICE ETICO

La Fondazione dispone di un proprio Codice Etico che tutti i dipendenti e volontari devono seguire. Il canone al quale si adegua la Fondazione è quello della trasparenza, mediante l'obbligo statutario di pubblicare annualmente il bilancio della Fondazione sia sul sito ufficiale che sull'Annuario. In base a tale canone sarà resa pubblica la rendicontazione delle donazioni e del 5 x Mille, che saranno utilizzate esclusivamente per il benessere degli accolti.

Art. 18

GESTIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, anche attraverso sinergie e collaborazioni.

Art. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo e agli altri eventuali bilanci e rendiconti di Legge.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione e pubblicati con le modalità previste dalla legge, alla quale saranno adeguate anche le modalità di redazione del Bilancio e di ogni altra scrittura contabile, se occorrente.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20

PREMIO FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA

Per onorare la Sua Fondatrice, Ersilia Bronzini Majno, la Fondazione celebra ogni anno, la ricorrenza della propria costituzione, avvenuta nell'anno 1902. Il Consiglio di Amministrazione designerà annualmente una o più figure che si sono distinte nel campo sociale o degli studi per favorire il progresso sociale a cui assegnare il premio.

Art. 21

SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo, si estingue nei casi previsti dal Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione, nell' eventualità di esaurimento dello scopo statutario, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare la propria missione istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore per lo scioglimento della Fondazione. Tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

NORME TRANSITORIE, FINALI E RINVIO

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste nell'ordinamento vigente.

F.to: Monica De Paoli